



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 luglio 2014, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;



EM

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTA la propria deliberazione n. 903/2012/INPR;

VISTA la propria deliberazione n. 182/2013/INPR;

VISTA la propria deliberazione di accertamento n. 270/2014/PRSP, relativa al controllo finanziario svolto sul bilancio preventivo 2012 e sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 del Comune di Taglio di Po (Ro);

VISTA la nota n. 7187 del 10 giugno 2014, acquisita a protocollo di questa Sezione n. 5077 del 13 giugno 2014, a firma del Sindaco di Taglio di Po, nella quale si illustrano le misure adottate al fine di rimuovere le irregolarità accertate, nella sopra

menzionata deliberazione n. 270/2014/PRSP;

RITENUTO di poter procedere alla verifica dell'idoneità dei provvedimenti adottati dal Comune di Taglio di Po a rimuovere le irregolarità accertate in quanto, ai sensi dell'articolo 148 bis del D.L. 178/2012, detta documentazione risulta pervenuta nel termine dei 60 giorni dal deposito della pronuncia testé citata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 53/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 148-bis del D. lgs. 267/2000;

UDITO il magistrato relatore, dott. Francesco Maffei;

FATTO

Con la deliberazione n. 270/2014/PRSP, resa in sede di controllo finanziario ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 di cui in preambolo, questa Sezione, in relazione alla gestione finanziaria del Comune di Taglio di Po accertava:

-) il mancato rispetto degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno previsti dall'art. 1, commi 87 e ss., della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con un scostamento pari ad € 482.559,31;

-) il conseguimento di un risultato di gestione in disavanzo, per tutto il triennio considerato, con un'incidenza dell'utilizzo di entrate straordinarie sulle spese correnti pari al 9,96%;

-) lo sfioramento del parametro di deficiarietà n. 7 con un'incidenza totale del debito sulle entrate correnti pari a



208,51%;

-) l'esistenza di un considerevole importo di situazioni debitorie e passività pregresse in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri di bilancio, presenti e futuri. In particolare, veniva accertata la presenza di una serie di passività pregresse, in corso di formale riconoscimento, per un importo che veniva quantificato in complessivi € 1.605.473,62 riconducibili ad una vertenza tra il Comune e la Società Italgas.

Pertanto, la Sezione invitava il Comune di Taglio di Po ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

La Sezione invitava, inoltre, ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia di accertamento, le misure idonee a garantire la solvibilità della propria situazione debitoria nei confronti della Società Italgas ed ad intraprendere le opportune iniziative nei confronti della Polesine Acque S.p.A., società che si è accollata parte del debito in questione, ed a trasmettere a questa Sezione anche la nota informativa di cui al comma 4, dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, asseverata dagli organi di revisione ivi previsti.

A seguito di detta pronuncia il Comune di Taglio di Po con la nota n. 7187 del 13 giugno 2014, richiamata in preambolo, evidenziava

che l'Amministrazione assicurava un'attenta valutazione ed un progressivo miglioramento sia del saldo negativo di parte corrente che dello sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale.

L'Amministrazione comunale, infatti si sarebbe già attivata da qualche anno *"per avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria ed a metter in moto tutti i possibili strumenti, atti a far fronte ad ogni possibile criticità"*.

Con riferimento alla capacità di indebitamento dell'ente, il cui sfioramento – come veniva precisato – è anche conseguenza di un repentino abbassamento della percentuale fissata dalla normativa statale, l'Ente *"ha estinto negli anni 2012 e 2013 mutui per l'importo di € 140.465,01, mentre per l'anno 2014 si impegna a destinare l'avanzo vincolato di € 80.623,83, accertato in sede di rendiconto 2013, per ridurre ulteriormente il debito"*.

L'ente trasmetteva, inoltre, le note informative di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per gli anni 2013 e 2014.

Con riferimento, infine, alla questione dei debiti fuori bilancio, il Sindaco assicurava che per tutti i debiti riconosciuti risultavano individuate le risorse economiche per farvi fronte e che si era provveduto al saldo o al pagamento delle rate, secondo i relativi piani di rientro.

In ordine, invece, alla complessa vicenda del credito vantato dalla Società Italgas, nella sopra citata nota del Sindaco venivano effettuate una serie di precisazioni che verranno illustrate in



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

prosieguo.

DIRITTO

L'attività di controllo sui bilanci degli enti locali, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è dichiaratamente finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione. Nella sua configurazione, questa forma di controllo si colloca nel disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci ed il rispetto del patto di stabilità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale norma, infatti, ha espressamente esteso a tutti gli enti territoriali, il controllo sugli equilibri di bilancio spettante alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Questo disegno ha visto il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo, come garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche e, quindi, dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, nel suo complesso, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli finanziari, concordati dall'Italia in ambito comunitario, e permettere, così, di verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli.

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nell'ambito di questa attività di controllo finanziario, la verifica affidata alla Corte dei conti ha assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (Corte Costituzionale sentenze n. 40/2014 e n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

In questo contesto, l'esame, effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss, della citata legge n. 266/2005, delle relazioni redatte dall'Organo di revisione del Comune di Taglio di Po sulle



risultanze del bilancio di previsione 2012 e del rendiconto 2011, ha consentito a questa Sezione di accertare, con la citata deliberazione n. 270/2014/PRSP, una serie di criticità che hanno connotato la gestione finanziaria del Comune in questione.

Tra queste, veniva segnalata, in particolare, la presenza di una serie di passività pregresse, alcune riconosciute ed altre in corso di riconoscimento, riconducibili ad una vertenza tra il Comune e la Società Italgas, conclusasi con un accordo transattivo con il quale l'Amministrazione comunale si impegna al pagamento rateale della somma di € 1.479.455,00 (oltre IVA), in cinque rate costanti (ciascuna di € 321.094,72), per un importo complessivo di € 1.605.473,62.

Rispetto a tale impegno, di cui si dava atto nella delibera di C.C. n. 61 del 30.11.2012, in sede di ricognizione degli equilibri del bilancio di previsione 2012 ex art. 193 TUEL, l'Amministrazione comunale di Taglio di Po, non prevedeva alcun piano di rientro né ipotizzava un programma di estinzione di un tale ingente debito.

Per una completa ricostruzione della complessa controversia che ha dato luogo questa critica esposizione debitoria si rinvia a quanto già esposto nella sopra citata delibera di accertamento n. 270/2014/PRSP.

Ai fini che qui interessano, giova ricordare che la vicenda ha visto coinvolti, oltre all'Amministrazione comunale ed alla Società Italgas (che aveva gestito il servizio di distribuzione dell'acqua nel territorio del Comune di Taglio di Po dal 1993 al 2002), anche

la Polesine Acque s.p.a (individuata come gestore unico del servizio idrico integrato dall'ATO, a partire dal 2003) ed alla quale sono state trasferite le opere di acquedotto realizzate dalla Italgas, nel periodo in cui questa ha gestito il servizio idrico in questione, sulla base ad un affidamento da parte del Comune di Taglio di Po, successivamente annullato dal giudice amministrativo. Questi impianti, infatti, il 30 dicembre 2002, veniva riconsegnati al Comune dalla Società Italgas, insieme al servizio idropotabile, con impegno alla successiva definizione delle pendenze economiche. Nel maggio del 2003, Italgas, il Comune di Taglio di Po e la Polesine Acque s.p.a. determinavano concordemente lo stato di consistenza delle opere realizzate da Italgas nel periodo di gestione del servizio da parte di quest'ultima e provvedevano a definire anche il costo che avrebbe dovuto essere sostenuto per la ricostruzione degli impianti realizzati da Italgas, riservandosi tuttavia di determinare, in un secondo momento, il valore (stima industriale) dell'impianto al 30 dicembre 2002.

In assenza di una definizione congiunta di tale stima, la Società Italgas promuoveva una procedura arbitrale alla quale poi seguiva, in seguito, ad una articolata vicenda esposta nella delibera di accertamento, l'ipotesi di accordo transattivo per il valore sopra riportato di € 1.605.473,82. Di questa somma, la parte più consistente, si riferisce proprio all'importo di € 1.100.000,00 (+ IVA) dovuto dal Comune a titolo di indennità



EV

dovuta ai sensi dell'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 (T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) quale equo indennizzo per il valore industriale dell'impianto realizzato dalla Società Italgas durante la sua gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile (oltre ad interessi e rivalutazione monetaria).

Nella citata delibera di accertamento di questa Sezione si dava atto, inoltre, che il Consiglio di Bacino "Polesine", con deliberazione Assembleare d'Ambito n. 10 del 23/07/2013, ammetteva a rimborso in favore del Comune di Taglio di Po la somma complessiva di € 1.210.000,00 (corrispondenti a € 1.100.000,00 + IVA al 10%) quale valore residuo delle opere di acquedotto realizzate dalla Società Italgas e, successivamente, trasferite alla Polesine Acque s.p.a..

Nel medesimo provvedimento assembleare veniva altresì disposto che tale somma sarebbe stata gravata degli interessi corrispondenti a quelli attualmente applicabili per l'assunzione di un mutuo di pari importo, a tasso fisso, della durata di cinque anni con la Cassa Depositi e Prestiti, che gli importi delle rate annuali così risultanti, sarebbero stati recepiti e previsti nel piano finanziario tariffario (da predisporre in applicazione al nuovo "metodo tariffario definitivo" varato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas), in modo da essere posti a carico della tariffa del S.I.I., con decorrenza dal 2014 e fino ad estinzione completa della sopra detta somma riconosciuta a rimborso.

Mentre, invece, per il finanziamento della restante parte di debito il Comune di Taglio di Po, precisava che già in sede di bilancio di previsione 2013, aveva accantonato al somma di € 393.750,87, finanziata per € 108.495,74 con alienazione di terreni e per € 285.255,13 con destinazione avanzo di amministrazione derivante da maggiori trasferimenti statali 2012.

Di conseguenza, l'Amministrazione comunale avrebbe finanziato ogni rata annuale del debito con la Società Italgas (€ 321.094,72), in parte attraverso il trasferimento annuale della somma di circa € 280.000,00 dal Gestore Polesine Acque S.p.a., (a seguito di impegno formale di erogazione della suddetta somma entro l'anno di competenza), mentre la restante somma, di circa € 41.000,00, sarebbe stata corrisposta con imputazione a residuo nell'anno 2013, a seguito accantonamento dell'avanzo di amministrazione per maggiori trasferimenti statali 2012.

Di fronte alla perplessità esplicitate da questa Sezione, nella delibera di accertamento, in ordine alle modalità di finanziamento del debito in questione e sull'effettiva solvibilità da parte della Polesine Acque s.p.a., l'Amministrazione comunale con la sopra citata nota del 10 giugno 2014, trasmetteva copia della convenzione, stipulata in data 7 marzo 2014 ed approvata con delibera di G.C. del 26 marzo 2014, n. 24, tra il Comune di Taglio di Po e la Polesine Acque s.p.a. per la definizione dei termini di rimborso del valore residuo delle opere di acquedotto gestite dalla Polesine Acque.



Con questo atto la Polesine Acque s.p.a. si impegna a corrispondere al Comune di Taglio di Po la somma complessiva di € 1.382.531,00 da erogare in cinque anni, a partire dal 2014, mediante dieci rate costanti di € 138.253,10 ciascuna, che verranno accreditate presso la Tesoreria comunale entro 3 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno. La Polesine Acque si impegna, inoltre, a rispettare le suddette scadenze, restando inteso che il ritardato pagamento di una rata comporterà la corresponsione di interessi per il periodo di inadempienza, al tasso previsto nelle transazioni commerciali con la P.A. ai sensi del D Lgs. 192/2012.

Viene, altresì, previsto che, se il ritardo nel pagamento dovesse superare la durata di 120 giorni, il Comune potrà procedere all'immediato recupero dell'intera somma maggiorata di una penale, definita forfetariamente dalle parti in € 150.000,00.

Successivamente veniva acquisita, con nota prot. Cdc n. 5362 del 30 giugno 2014, copia del versamento di € 138.253,10 effettuato in data 26 giugno 2014 dalla Polesine Acque a favore del Comune di Taglio di Po.

In ordine a questo tipo di finanziamento, nella sopra citata nota del 13 giugno 2014, il Sindaco precisa che *"secondo quanto assicurato da Polesine Acque s.p.a., il pagamento non si configurerebbe alla stregua di un rimborso di rate di mutuo assunto dal Comune, ma come un saldo di una rata di mutuo contratto dalla stessa Polesine Acque, e questo maggiore garanzia*

del buon esito dell'accordo".

Per quanto riguarda, invece, l'invito contenuto nella deliberazione di accertamento di questa Sezione, ad adottare misure idonee a garantire la solvibilità del debito, l'Amministrazione fa presente che *"preso atto delle difficoltà avanzate dalla società a rilasciare una polizza fideiussoria a garanzia, ha previsto un costante monitoraggio della situazione e di attivare detta procedure non appena se ne verificheranno le condizioni"*.

In ordine alla correttezza ed alla legittimità di suddette modalità di finanziamento, questa Sezione ribadisce le perplessità espresse già nella precedente deliberazione di accertamento n. 270/2014/PRSP.

Innanzitutto, si fa presente che tutta la questione verte sull'importo della stima industriale degli impianti realizzati dalla Società Itlagas e riconsegnati al Comune, al termine del servizio che il Comune di Taglio di Po, ai sensi del sopra citato T.U. 2578/1925 è tenuto a corrispondere alla società privata.

Con riferimento a tale importo, la Società Italgas, a seguito dell'accordo bonario, emetteva in data 16.12.2009 la fattura n. 5300000018 dell'importo di € 1.605.473,62, sulla quale la società in sede di accordo transattivo, rinunciava a chiedere gli ulteriori interessi maturati alla data del 23.11.2012.

Si tratta di un debito che consiste un'equa indennità cui è tenuto direttamente ed esclusivamente il comune quando riscatta servizi che sia già stati affidati ad una *"industria privata"* e che tiene



conto del "valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale" (art. 24, comma 4, lett. a), T.U. 2578/1925.

A fronte di questa situazione, non si comprendono le ragioni per le quali la Polesine Acque si debba sostanzialmente accollare questo debito dell'Amministrazione Comunale e, soprattutto, i motivi per i quali questo ingente debito debba essere posto a carico della tariffa del servizio idrico integrato.

Se è vero, infatti, che tra le componenti dell'importo tariffario rientrano anche i costi delle immobilizzazioni, comprensivi anche degli oneri finanziari destinati a coprire i costi delle infrastrutture già realizzate, è anche vero tali costi si riferiscono al costo storico della realizzazione dell'impianto e non alla stima industriale riconosciuta ad un impianto ai sensi del sopra citato art. 24, TU 2578/1925.

La Sezione, inoltre, fa presente che, a fronte di un così impegnativo obbligo assunto dalla Polesine Acque, s.p.a. e determinante per il rispetto dell'accordo transattivo concluso con la Società Italgas, l'Amministrazione comunale non ha indicato delle specifiche garanzie in caso di inadempienza o insolvibilità della Polesine Acque s.p.a.

Al riguardo, infatti, del tutto ininfluyente risulta la possibilità, prevista dalla convenzione, di procedere, in caso di ritardato

pagamento superiore a 120 giorni, all'immediato recupero dell'intera somma residua maggiorata di una penale di € 150.000,00, come del tutto generiche risultano le affermazioni contenute nella nota del Sindaco di *"prevedere un costante monitoraggio della situazione e di attivare detta procedura non appena se ne verificheranno le condizioni"*. Si tratterebbe, infatti, una procedura di recupero forzoso di un credito che richiede tempi lunghi e costi aggiuntivi e che comunque pregiudicherebbe il puntuale adempimento di un obbligo che il Comune ha assunto direttamente nei confronti della Società Italgas.

La richiesta di apprestare delle sicure garanzie del debito risulta necessaria per garantire l'effettività della copertura di siffatta situazione debitoria e non esporre il Comune a situazioni che potrebbero seriamente comprometterne gli equilibri finanziari. Questa Sezione, infatti, nell'esercizio della sua attività di controllo finanziario sugli enti che partecipano all'Ambito del Consiglio di Bacino Polesine, ha già avuto modo di riscontrare frequenti inadempimenti da parte della Polesine Acque s.p.a. nei confronti di enti locali, anche con riferimento ad importi minori.

Tra l'altro, dalla nota informativa redatta ex art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012, trasmessa a questa Sezione in allegato alla sopra citata nota del 10 giugno 2014, relativa alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, risulta che, alla data del 31.12.2013, lo stesso Comune di Taglio di Po, vanta nei confronti della Polesine Acque s.p.a. un credito pari ad €



269.773,75 inerenti a canoni concessori (di cui € 84.434,68 anteriori al 2006 ed il restante importo di € 185.339,07 relativi agli anni 2011, 2012 e 2013).

Inoltre, la sopra illustrata natura del debito di cui si argomenta, riferita non al costo di produzione dell'impianti di potabilizzazione ma alla loro stima industriale ex art. 24 T.U. 2578/1925, conferma anche l'irregolarità del ricorso all'importo di € 108.495,74, finanziato con proventi derivanti da alienazione di terreni, per il divieto di cui all'art. 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, ad avviso di questa Sezione, non sarebbero compiutamente riferibili alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria come affermato dal Sindaco nella già citata nota del 10 giugno 2014.

A questo proposito, la Sezione, prendendo atto di quanto sopra riportato, fa presente che permangono seri profili di criticità in ordine alla effettiva copertura del debito di cui si argomenta e, di conseguenza, sulla concreta tenuta degli equilibri di bilancio del Comune di Taglio di Po, anche in considerazione del fatto che non sono state indicate le misure che l'Amministrazione intende apprestare per garantire la solvibilità del debito in questione.

Questa specificazione risulta di massima importanza anche al fine di permettere a questa Sezione di verificare la capacità di programmazione e di gestione finanziaria dell'Amministrazione comunale, in modo da garantire la tenuta degli equilibri finanziari anche in futuro.

La mancanza di queste indicazioni non rende possibile la valutazione, richiesta a questa Sezione regionale di controllo dal comma 3, dell'art. 148-bis del D lgs. 267/2000, al fine di evitare la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Pertanto, alla luce della complessa situazione in cui versa il Comune di Taglio di Po, la Sezione, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dall'Amministrazione ed anche volendo superare la riscontrata insufficienza della risposta fornita a seguito della deliberazione di accertamento di questa Sezione, non può prescindere dal rilevare che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.

Si richiama, a questo proposito, il principio dell'equilibrio di bilancio che, in seguito della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è assunto a rango costituzionale anche per gli enti locali.

Infatti, il novellato art. 97, comma 1, Cost., espressamente prevede che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, mentre l'art. 119, comma 1, Cost., dispone che i comuni, le provincie, le città



[Handwritten signature]

metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari, derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il Comune di Taglio di Po è, pertanto, invitato ad adottare delle misure che garantiscano concretamente il debito assunto nei confronti della Società Italgas.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base a quanto sopra evidenziato per far fronte al debito assunto nei confronti della Società Italgas di un importo complessivo pari ad € 1.605.473,62:

- prende atto che:
 - il Comune di Taglio di Po ha stipulato una convenzione con la Polesine Acque s.p.a. in base alla quale quest'ultima si impegna a corrispondere all'Amministrazione comunale la somma complessiva di € 1.382.531,00 da erogare in cinque anni, a partire dal 2014, mediante dieci rate costanti di € 138.253,10 ciascuna, che verranno accreditate presso la Tesoreria comunale entro 3 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno;
 - a garanzia di siffatto adempimento non è stata rilasciata alcuna polizza fideiussoria;
 - per il finanziamento della parte restante del debito è stata accantonata, già in sede di bilancio di previsione 2013, la

somma € 393.750,87, finanziata per € 108.495,74 con alienazione di terreni e per € 285.255,13 con destinazione di avanzo di amministrazione derivante da maggiori trasferimenti statali 2012;

- il Comune di Taglio di Po non ha comunque indicato le misure intraprese o che intende intraprendere per garantire la solvibilità della propria situazione debitoria nei confronti della Società Italgas, in base a quanto espressamente richiesto dal comma 3, dell'art. 148 bis, del D lgs. 267/2000, stante la critica esposizione debitoria alla quale l'Amministrazione rimane comunque soggetta;

- invita il Comune di Taglio di Po ad adottare comunque quelle misure che garantiscano concretamente la sostenibilità del debito assunto nei confronti della Società Italgas;
- invita l'organo consiliare ad effettuare una revisione dei programmi e dei piani di spesa, al fine di garantire l'effettività degli equilibri di bilancio e la sostenibilità dei debiti del Comune di Taglio di Po;
- dispone l'invio della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei conti, presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto, per gli accertamenti di competenza;
- dispone l'invio della presente deliberazione alla Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;




- dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Taglio di Po per quanto di rispettiva competenza;

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2014.

Il magistrato relatore

Dott. Francesco Maffei



Depositato in Segreteria il 09/07/2014

Il Presidente

Dott. Claudio Tafolla



IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

